

BeniCulturaliEccles-Tutela-1997

Avvio delle procedure previste dall'Intesa tra Ministero dei Beni Culturali e Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei beni culturali ecclesiastici

L.V.D. LXXXVIII (1997) pp. 471-474

Ai reverendi parroci della diocesi di Bergamo,
ai responsabili delle comunità religiose nella diocesi,

Dal 1 luglio 1997

sono in vigore le nuove procedure da seguire, da parte degli enti ecclesiastici, nella tutela dei beni culturali ecclesiastici.

Secondo l'art. 1 dell'Intesa, a livello locale sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione 'i Soprintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi'; i successivi artt. 5 e 6 prevedono che i rapporti tra enti ecclesiastici e Soprintendenti avvengano secondo una nuova procedura, in base alla quale il Vescovo assume un ruolo centrale.

In particolare l'Intesa prevede:

a) Gli amministratori degli enti ecclesiastici e i responsabili delle comunità religiose maschili e femminili, a partire dal 1 ° luglio 1997:

1. devono presentare al Vescovo locale le richieste di qualunque natura da sottoporre alle Soprintendenze (intestare le domande al Vescovo, ma trasmetterle in busta indirizzata al Moderatore di Curia);
2. il Vescovo (o suo delegato) è l'unico soggetto abilitato a trasmetterle ai Soprintendenti;
3. i Soprintendenti comunicheranno le loro determinazioni al Vescovo (o suo delegato);
4. il Vescovo (o suo delegato) provvederà a trasmetterle al responsabile dell'ente ecclesiastico interessato.

b) I progetti presentati da parrocchie della diocesi devono essere preventivamente valutati dalla Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali; questa, successivamente, presenta al Vescovo stesso una relazione dalla quale risultino, congruità e priorità degli interventi.

Seguiranno, a breve, precise indicazioni diocesane circa possibili contributi economici da parte della C.E.I. e procedure riguardanti la gestione e la manutenzione dei beni culturali immobili e mobili.

Saluti a tutti,

il Delegato Vescovile per le attività economiche

mons. Arrigo Arrigoni

30 luglio 1997.

Testo dell'Intesa

IL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996 e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo Statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,

ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell'accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.

Art. 1

1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) al livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i Direttori generali degli Uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello locale, i Soprintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi.

2) Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui la medesimo comma.

Art. 2

1. Ai fini di cui alla premessa della presente Intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.

2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Art.3

Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Art. 4

Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'articolo 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

Art.5

1. Il Vescovo diocesano presenta ai Soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente articolo 2.

2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, comma 2, sono inoltrate ai Soprintendenti per il tramite del Vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del Vescovo diocesano, all'Ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6

A norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l'Ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'Ordinario stesso.

Art.7

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.

2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza Episcopale Italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un Vescovo rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza Episcopale

Italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i Presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 8

Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.

Roma, 13 settembre 1996.

Il Presidente

della Conferenza Episcopale Italiana

CAMILLO Card. RUINI

Il Ministro

per i beni culturali e ambientali

WALTER VELTRONI

Decreto del Presidente della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'art. 87 della Costituzione;

vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

DECRETA

Piena ed intera esecuzione è data all'Intesa fra il Ministro per i beni culturali ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 13 settembre 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1996.

SCALFARO

PRODI

Presidente del Consiglio dei Ministri

VELTRONI

Ministro per i beni culturali e ambientali

VISTO, *il Guardasigilli*: FLICK

Registrato *alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996*

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 94

Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione dell'Intesa

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

considerato che il 13 settembre 1996, in Roma, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana, è stata firmata l'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in prima attuazione dell'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense;

visti gli artt. 5 e 2, par. 3 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

preso atto che la Santa Sede, debitamente informata, con foglio n. 6768/96/RS del 12 settembre 1996, ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

DECRETA

che, ai sensi dell'art. 17, par. 3 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso, appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, sia promulgata mediante pubblicazione sul 'Notiziario' ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana stessa e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico.

Dispone inoltre che, dall'avvenuta promulgazione dell'Intesa sopra citata, sia data tempestiva comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, 29 ottobre 1996.

CAMILLO Card. RUINI

† ENNIO ANTONELLI

Segretario Generale